



COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 38
Del 18/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO E L'ORGANIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE MERCATALI - MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19

IL SINDACO
SPINELLI DOMENICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

SINDACO

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
www.comune.coriano.rn.it
Tel. 0541/659811 (centralino)
Tel. 0541/659823 (staff del Sindaco)
e-mail: staff.sindaco@comune.coriano.rn.it
PEC: comune.coriano@legalmail.it
P.I. 00616520409

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO E L'ORGANIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE MERCATALI - MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19

IL SINDACO

VISTI:

- il **D.L. 23 febbraio 2020, n. 6**, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il **D.P.C.M. 8 marzo 2020** avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il **D.L. 16 maggio 2020, n. 33**, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il **D.L. 19 maggio 2020, n. 34** convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020 (C.d. Decreto Rilancio);
- il **D.L. 30 luglio 2020, n. 83**, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125**, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il **D.P.C.M. 7 agosto 2020**, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
- il **D.P.C.M. 7 settembre 2020**, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- il **DPCM 13 ottobre 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il **DPCM 3 novembre 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'allegato n. 11 recante «Misure per gli esercizi commerciali»;

VISTI altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio, con la quale si è tra l'altro consentito, con decorrenza 18 maggio 2020, la riapertura delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;

- l'allegato n. 1 della suddetta Ordinanza n. 82, denominato "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" ed in particolare le misure contenute all'art. 2 (Campo di applicazione ed articolazione del protocollo) ed al paragrafo C (Commercio al dettaglio su aree pubbliche);
- da ultimo, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12 novembre 2020;

CONSIDERATO che:

- 1) il protocollo regionale vigente dal 18 maggio 2020 già prevedeva che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, dovessero regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, **individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19**, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020) tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;
- 2) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12 novembre 2020 al punto a.4 introduce il divieto di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia **adottato dai sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
 - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che nel Comune di Coriano i mercati e le aree destinate ai produttori agricoli sono i seguenti:

- Mercato di Coriano capoluogo (settore alimentare e non alimentare), sul quale operano n. 37 posteggi/operatore;
- Mercato di Ospedaletto (settore alimentare e non alimentare), sul quale operano n. 20 posteggi/operatore;
- Area destinata ai produttori agricoli Cerasolo Ausa, sul quale operano mediamente n. 5 posteggi/operatore;

PRESO ATTO:

- della necessità di conformarsi a quanto disposto nel sopra citato Decreto regionale definendo le condizioni e misure per lo svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale comunale (svolta ogni lunedì mattina nella località capoluogo ed ogni giovedì mattina nella frazione di Ospedaletto), ivi compresa l'attività del mercato contadino svolta a Cerasolo Ausa il sabato mattina e con esclusione dei posteggi isolati;
- della necessità di adottare provvedimenti immediatamente operativi, fermo restando l'adozione di ulteriori misure emergenziali di aggiornamento in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza sindacale n. 18 del 17/05/2020 "Commercio su aree pubbliche misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid – 19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e delle aree destinate ai posteggi isolati – condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività";

RIBADITA la necessità di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie dettate ai punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dall'allegato n. 11 del DPCM 3 novembre 2020 (già allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020) ed in particolare:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine [...] in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Accessi regolamentati e scaglionati [...] in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

RICHIAMATE le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020", Allegato n. 9 al DPCM 13 ottobre 2020 ed al DPCM 03 novembre 2020, le quali in dettaglio forniscono le seguenti indicazioni per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche:

1) i Comuni devono:

- assicurare la **riorganizzazione degli spazi** – tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale – anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

2) i titolari di posteggi devono:

- pulire e disinfettare quotidianamente le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- usare obbligatoriamente le mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- mettere a disposizione della clientela in ogni banco i prodotti igienizzanti per le mani;
- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o, in alternativa, mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

CONSIDERATO che sebbene il controllo del commercio su aree pubbliche del Comune di Coriano sia affidato ordinariamente al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, nella situazione emergenziale in corso sia necessario presidiare le aree mercatali con figure aggiuntive cui affidare il controllo delle norme comportamentali degli avventori e degli operatori commerciali, come prevedono le nuove disposizioni regionali;

RITENUTO di procedere alla gestione dei mercati con misure che prevedono il più rigoroso controllo degli accessi mediante l'utilizzo di strutture provvisoriale (transenne, bandella tute ecc.), atte a realizzare percorsi obbligati con la predisposizione di un punto d'ingresso ed uno d'uscita, in ottemperanza alle misure sanitarie volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

CONSIDERATA la situazione orografica ed organizzativa del sito ove si svolge il mercato di Coriano capoluogo, contraddistinta dal fatto che:

- l'area risulta di difficile perimetrazione senza l'adozione di modifiche di dislocazione in ragione della particolare conformazione morfologica della porzione di territorio urbano ove si svolge;
- a fronte dei 37 posteggi istituiti, ben 7 posteggi risultano in assegnazione giornaliera agli spuntisti (nn. 1, 15, 25, 26, 27, 36 e 37) ed altri 7 posteggi assegnati (esattamente i nn. 5, 6, 7, 22, 23, 32 e 34) risultano non stabilmente occupati dagli assegnatari;

RITENUTO di dover adottare misure atte a consentire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni regionali impartite, tra cui:

- la modifica provvisoria della perimetrazione di tale area mercatale escludendo le aree di P.zza F.lli Cervi, di via Pedrelli e del c.d. "Stradone di via Garibaldi";
- la riconfigurazione della collocazione dei posteggi assegnati in considerazione delle peculiarità interne alla suddetta area mercatale e dell'usuale frequentazione della stessa;

- la delocalizzazione dei posteggi e la riduzione delle aree per spuntisti che potranno trovare eventuale collocazione tra le aree che pur essendo concessionate non sono di volta in volta utilizzate dal legittimo assegnatario, con riserva di rivalutazione distributiva a fronte di eventuali specifiche richieste degli operatori commerciali;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i. (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio);
- la Legge Regionale n. 12 del 25 giugno 1999 e s.m.i. (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998);
- lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27/10/2000 e s.m.i., con il quale si sono disciplinati i mercati comunali di Coriano capoluogo e della frazione di Ospedaletto;
- l'ordinanza di regolamentazione della viabilità del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale n. 14 del 07/03/2015 per l'area destinata ai produttori agricoli in località Cerasolo Ausa, nei pressi del parcheggio del locale centro commerciale, all'altezza del civico n. 70;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 12/12/2001, "Istituzione di posteggi isolati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c.1, lett. a), nell'ambito del territorio comunale" e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente atto non si pone in contrasto con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 in quanto concerne l'adozione di misure specificamente previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12 novembre 2020;

ORDINA

- 1) lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale (mercati, posteggi isolati, aree destinate a produttori agricoli) a far data 19 Novembre 2020 è consentita rispettando scrupolosamente le prescrizioni di seguito indicate, da intendersi nel loro complesso "Piano operativo comunale per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in ottemperanza al punto a.4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12/11/2020";
- 2) gli spazi e i posteggi del mercato settimanale di Coriano capoluogo sono riorganizzati a fini logistici come segue:
 - a) spostando in Piazza Don Minzoni:
 - il posteggio n. 23 e 24 di mq 24 (6x4), dedicati ai produttori agricoli, attualmente ubicati sullo stradone di via Garibaldi;
 - il posteggio n. 28, di mq 40 (8x5), dedicato ad un banco di frutta e verdura, attualmente ubicato in via Pedrelli (titolare: La Natura Produce di Costa Oscar ed Arnaldo s.n.c.);
 - il posteggio n. 31, di mq 15 (5x3), settore non alimentare, merceologia attrezzatura per l'agricoltura, attualmente ubicato in via Garibaldi (titolare: Danesi Angelo);
 - il posteggio n. 33, di mq 15 (5x3), dedicato a rivendita di legna da ardere, attualmente ubicato in Piazza F.lli Cervi (titolare: Trebbi Ermenegildo);
 - b) spostando in via M. L. King il posteggio n. 35, di mq 15 (5x3), dedicato alla vendita di legna da ardere, attualmente ubicato in Piazza F.lli Cervi (titolare: Paci Paolo);
 - c) spostando da via M. L. King il posteggio n. 27 al fine di ricollocarlo in adiacenza al posteggio n. 1;
 - d) spostando i posteggi n. 18 e 19 attualmente ubicati in Piazza Don Minzoni nelle aree n. 1 e 15 lungo via Garibaldi sino ad oggi disponibili per spuntisti;
 - e) traslando i posteggi n. 20 e 21 lungo via Garibaldi fino a farli transitare in corrispondenza della Piazza Don Minzoni,
 - f) rendendo disponibile per spuntisti eventuali posteggi assegnati ma non di volta in volta occupati; tra questi si segnalano i posteggi n. 5, 6 e 7, di fatto inutilizzati da tempo da parte dei concessionari;

il tutto come meglio evidenziato in planimetria allegato 1, temporaneamente sostitutiva di quella ordinariamente assunta;
- 3) il **presidio delle aree mercatali** di Coriano capoluogo, Ospedaletto e Cerasolo Ausa per il tramite di n. 2 unità di personale dell'Organizzazione di volontariato "Volontari della protezione civile – Gaiofana pronto intervento ODV (G.P.I)" che durante l'orario di apertura del mercato si aggiungeranno agli agenti di polizia Locale (impegnati nei compiti di polizia annonaria) per verificare:
 - il distanziamento sociale;

- il rispetto del divieto di assembramento;
 - il controllo del varco di accesso all'area di vendita ed il presidio di quello di uscita al fine di garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, evitando il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurando il distanziamento sociale; di norma si dispone lo scaglionamento degli ingressi in ragione della capienza massima stabilita in n. 2 soggetti per posteggio/operatore (nel calcolo non sono da considerarsi i minori di anni 14 accompagnati);
 - canalizzazione dei flussi e la prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita.
- 4) la predisposizione, **a cura del Servizio Lavori Pubblici del Comune**, delle seguenti misure:
- perimetrazione delle aree con transenne, bandelle o simili, come evidenziato nelle allegate planimetrie (allegati 1, 2 e 3) da affiggere ai rispettivi varchi ingresso delle stesse;
 - posizionamento di appositi cartelli di entrata/uscita all'area mercatale;
 - posizionamento di appositi cartelli (eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli riportanti le planimetrie di cui sopra) recanti invito alla percorrenza in un senso unico e informazioni atte a garantire il distanziamento degli avventori;
 - fornitura e posizionamento all'uscita dall'area di mercato di contenitori di rifiuti dedicati alla raccolta di guanti e mascherine già utilizzate, per evitarne la dispersione incontrollata nell'ambiente circostante, detti contenitori al termine del mercato dovranno essere accuratamente chiusi a cura degli operatori;
 - la predisposizione del servizio di pulizia e sanificazione delle aree mercatali di concerto con Hera;
- 6) l'obbligo per gli **operatori commerciali** di assumere i comportamenti e predisporre le misure operative che seguono:
- indossare obbligatoriamente guanti e mascherina ed invitare ogni cliente al rispetto dell'obbligo;
 - prima dell'inizio delle operazioni di vendita, posizionare a terra ad almeno 1 metro dal banco idonea segnaletica o elementi distanziatori (bandelle di colore bianco/rosso o transenne) finalizzati ad evitare il formarsi di assembramenti ed altresì ad evitare che il cliente, avvicinandosi, possa arrivare a toccare la merce esposta;
 - incentivare il pagamento con carte di credito, da inserire negli appositi dispositivi direttamente dal cliente;
 - mettere a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti guanti monouso e gel igienizzante in corrispondenza dei sistemi POS per il pagamento;
 - provvedere ad ogni operazione alla sanificazione dei guanti indossati con gel nel caso in cui il cliente richieda l'uso del contante;
 - dispensare i prodotti oggetto di vendita direttamente osservando scrupolosamente le regole d'igiene e provvedere alla preparazione dei relativi sacchetti sulla base delle indicazioni fornite dal cliente;
 - procedere frequentemente alla pulizia e disinfezione delle superfici di appoggio ed alla sanificazione dei prodotti;
 - rendere disponibili contenitori di rifiuti dedicati alla raccolta di guanti e mascherine già utilizzate, per evitarne la dispersione incontrollata nell'ambiente circostante (detti contenitori al termine del mercato dovranno essere accuratamente chiusi a cura degli stessi operatori);
- 7) gli **avventori** del mercato sono tenuti ad assumere i comportamenti che seguono:
- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso, uscita, acquisto, pagamento);
 - l'utilizzo di mascherine e guanti è sempre obbligatorio all'interno dell'area alimentare del mercato;
 - predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi all'interno del mercato;
 - va rispettata la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani;
 - non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all'interno dell'area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l'ingresso di altri clienti;
 - gettare i guanti nella raccolta differenziata e lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione;
- 8) la conferma del seguente orario di svolgimento: inizio ore 7.30 e fine ore 13.30;
- 9) l'abrogazione di qualsiasi altra disposizione precedente contraria alla presente ed in particolare l'Ordinanza sindacale n. 18 del 17/05/2020;

DISPONE

- A) la trasmissione del presente atto:
- al Signor Prefetto della Provincia di Rimini;
 - al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Coriano;
 - all'Ausl della Romagna – Distretto di Rimini;
 - alle Associazioni di categoria;

- al Servizio Lavori Pubblici
- al Servizio Suap;

B) la presente Ordinanza ha decorrenza immediata e rimane vigente sino a diversa disposizione;

C) la pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata mediante la pubblicazione on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito internet di questo Comune, indirizzo: <http://www.comune.coriano.rn.it>


Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso. Si rammenta che i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono soggetti al pagamento del contributo unificato ai sensi della L. n. 228/2012.

IL SINDACO

Domenica Spinelli

PIANO OPERATIVO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - LOC. CORIANO - ALLEGATO 1

in ottemperanza al punto a.4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12/11/2020



Operatori commerciali

- 2 Bartolini Diego
- 3 Rossi Daniele
- 4 Piccari Maria Giuseppina
- 5 Muamed Raza
- 6 Bologna Antonella
- 7 Hossain Mohammad Shahadat
- 8 Ndiaye Abdou
- 9 Fraternali Gilberto
- 10 Bernabè Mirco
- 11 Violi Lorenzo
- 12 Ogedegbe Elizabeth
- 13 Bartolini Michela
- 14 Bartolini Michela
- 15 Libero - spuntisti
- 16 Roselli Massimo
- 17 Roselli Massimo
- 18 Lin Xiaoyan
- 19 Marzi Luigi
- 20 Baiata di Masini Stefano & C. Snc
- 21 Grechi Marino
- 23 Tarabelli Luciano
- 24 Giovagnoli Maria Edvige
- 27 Libero - spuntisti
- 28 La natura produce di Costa Oscar e Arnaldo
- 31 Danesi S.n.c.di Danesi Angelo e C.
- 33 Trebbi Ermenegildo
- 35 Paci Palo

— Posizione transenne

PIANO OPERATIVO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - LOC. OSPEDALETTO - ALLEGATO 2

in ottemperanza al punto a.4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12/11/2020




Operatori Commerciali

- 1 Bigucci Roberta
- 2 Fedeli Sabrina
- 3 Fabbri Serena Elisa
- 4 Orlandi Davide
- 5 Donini Girolamo
- 6 Paganelli Massimo
- 7 Painte e Fiori Conti Oreste
- 8 Ferrari Daniele
- 9 Società Pasquinelli Ezio &C. S.a.s.
- 10 Grechi Marino
- 11 Ripalta Ruberto
- 12 Del Bianco Francesco
- 13 Dente Gino
- 14 Ogedegbe Elizabeth
- 15 Giovanna Maria Casalloni
- 16 Libero - Spuntisti
- 17 Trebbi Ermenegildo
- 18 Rinaldi Giuseppe
- 19 Cecere Marina
- 20 D'Angelo Giueseppina

— Perimetrazione con transenne

PIANO OPERATIVO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - LOC. CERASOLO AUSA - ALLEGATO 3

in ottemperanza al punto a.4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12/11/2020



- Operatori Commerciali**
- 1 Tarabelli Luciano
 - 2 Azienda Agricola F.lli Gessaroli
 - 3 Vici Gianluca
 - 4 Ravoglioli Luca
- Perimetrazione con transenne